

CAPITOLATO SPECIALE

per la concessione in ambito portuale del servizio di raccolta, trasporto, e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti delle navi che approdano nel Porto di Augusta, da fornire a titolo oneroso all'autorità portuale.

Articolo 1

Normativa di riferimento

Il servizio è regolato, oltre che dalle norme contenute nel **D. Leg.vo 182/2003** e da quelle del presente capitolato speciale, anche:

- dalla legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle norme pertinenti del Codice Civile e del Codice della Navigazione;
- da quanto previsto dalla Marpol 73/78 ó Legge 29.09.80 n.662 di ratifica e successive modifiche e integrazioni
- dal D. Leg.vo 163/2006, D.P.R. 554/99 e D.M. 145/2000 in quanto compatibili e applicabili all'esecuzione del servizio;
- dal codice della strada;
- dal D. Leg.vo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi decreti attuativi e ogni altra normativa in materia di rifiuti;
- dalla normativa antimafia vigente;
- dal D. Leg.vo 271/99 e D. Leg.vo 81/2008 relativi alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di igiene a bordo delle navi;
- dal D.M. Ministero della sanità 22 maggio 2001 sui rifiuti alimentari provenienti dai paesi extra U.E.; Regolamento (CE) 21/12/2007 n. 1576/2007 di attuazione e modifica del reg CE n.92/2005 e reg CE 1174/2002;
- dalle Ordinanze dell'Autorità Portuale e dell'Autorità Marittima in vigore nel porto di Augusta;
- dal Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti del porto di Augusta (dóra in avanti denominato Piano);
- da tutte le norme e/o disposizioni di qualsiasi rango e genere, applicabili alle attività oggetto del Servizio, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, restando fin dóra inteso e convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare pesi, oneri o limitazioni a carico dell'aggiudicatario, lo stesso non potrà accampare alcun diritto, azione, pretesa e/o ragione contro l'Autorità, essendosi di ciò tenuto conto.

Articolo 2

Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'effettuazione, in regime di concessione ai sensi dell'art.6 della legge 84/94, del *«Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti solidi pericolosi e non, prodotti dalle navi che approdano nel porto di Augusta e dei residui solidi del carico»* (dóra in avanti denominato *«servizio»*).

Il servizio consiste nel ritiro, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti *«garbage»* (assimilabili agli urbani, alimentari, e altri non speciali e non pericolosi) e dei rifiuti (solidi) speciali,

pericolosi e non, provenienti dalle navi in sosta nel Porto di Augusta, così come specificato nel Piano formante parte integrante del presente capitolato, con esclusione dei rifiuti liquidi pericolosi e non, comprese le acque di sentina.

Il servizio è regolato da apposita Ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto di Augusta n°68/95 e s.m.i. e Ord. n° 35/1987 e s.m.i. recepite dall'Autorità Portuale di Augusta con Ord. n°01/01, che obbliga la nave a smaltire i rifiuti prodotti a bordo delle navi in ambito portuale.

Il Concessionario si obbliga ad adeguarsi senza diritto alla revisione delle Tariffe alle eventuali modifiche e/o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e della Valutazione Ambientale Strategica ad esso propedeutica.

I servizi saranno retribuiti con le tariffe stabilite con apposita ordinanza emanata dall'Autorità Portuale di Augusta sulla scorta del piano tariffario di cui al successivo articolo 6) e tenendo conto del ribasso che verrà offerto dall'aggiudicatario della concessione (d'ora in avanti denominato "concessionario"), con oneri direttamente a carico della nave che ha fruito degli stessi.

Articolo 3

Durata e valore del servizio e canone concessorio

Il servizio avrà durata pari a n. 48 (quarantotto) mesi e avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento in concessione del servizio.

Il valore stimato complessivo della concessione, per l'intera durata del servizio, è di p 4.000.000,00 al netto dell'IVA.

Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Autorità portuale di Augusta a titolo di canone concessorio, un canone annuo pari all'1% (uno per cento), con un minimo di p 10.000,00.

A tal fine, il concessionario sarà tenuto a dimostrare con idonea documentazione, anche a mezzo di specifica contabilità inerente unicamente il servizio di cui si tratta, i ricavi del servizio affidato in concessione.

Il versamento all'Autorità Portuale di Augusta, delle spettanze dovute dovrà essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno.

All'aggiudicatario del servizio potrà essere assegnata in concessione, ove ritenuto indispensabile, e compatibilmente con le norme del P.R.P., un'area demaniale marittima al fine localizzare in quella sede le attività connesse con l'espletamento del servizio. La concessione demaniale marittima di che trattasi sarà rilasciata ai sensi degli artt. 36 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione, nonché soggetta al pagamento del relativo canone annuale.

Articolo 4

Modalità e condizioni minime del servizio

In ragione al traffico di navi ed alla tipologia dei carichi dalle stesse trasportati interessanti il Porto di Augusta, il concessionario opera come imprenditore professionale a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi propri, con l'osservanza piena ed incondizionata di quanto previsto nel presente Capitolo e nel Piano elaborato dall'Autorità Portuale ed in maniera tale da realizzare e conseguire quanto previsto dal Piano medesimo, nel rispetto delle previsioni normative di cui al precedente Articolo 1).

Il concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine durante l'esecuzione del servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme relative di legge e di regolamento.

Il concessionario assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.

Sono pertanto a carico del concessionario tutti i lavori accessori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario osserva le regole d'arte e della buona tecnica e vi si conforma.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, né giustificano la sua mancata regolare o continuativa conduzione o una loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardato ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni o provvedimenti abilitativi o permissivi comunque denominati;
- b) l'adempimento di prescrizioni richieste, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di esecuzione del contratto (nominato dalla committente) o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria, di pubblica sicurezza e di sicurezza e igiene del lavoro.
- c) eventuali adempimenti posti a carico del concessionario dal presente capitolato;
- d) eventuali controversie fra il concessionario e i fornitori, affidatari e qualsiasi altro incaricato dal concessionario, nonché i ritardi e gli inadempimenti dei medesimi soggetti;
- e) eventuali vertenze fra il concessionario ed il proprio personale dipendente;
- f) avverse condizioni climatiche anche se di durata eccedente l'ordinario.

L'Autorità Portuale può in ogni momento, per motivate e giustificate ragioni di tutela dell'interesse pubblico afferente alla presente gara, chiedere e pretendere la sostituzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera inidonei, e/o l'adeguamento degli stessi, senza che per questo il concessionario possa pretendere indennizzi o maggior compensi.

Articolo 5 **Mezzi e attrezzature**

Il concessionario dovrà, all'atto di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla presente gara essere in possesso, in forza di proprietà o contratti già registrati di locazione, leasing, noleggio, tale da garantire la copertura per l'intero periodo di durata della concessione, i mezzi ed i beni indicati di seguito:

- n. 8 (otto) cassoni da 20 mc per il deposito temporaneo di rifiuti recuperabili;
- n. 1 (uno) autocarro compattatore da almeno 10 m³, in alternativa mezzo scarrabile compattatore;
- n. 2 (due) autocarro scarrabile con capacità non inferiore a 20 m³ cadauno per il trasporto di rifiuti pericolosi e non, autorizzato ADR;
- n. 1 (uno) autocarro con gru di portata non inferiore a 30 q.li;
- n. 2 (due) motobarche per il ritiro di rifiuti di camera e cucina nonché rifiuti diversi da questi ultimi, idonea anche per la raccolta dei rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da Paesi extra UE;

L'Autorità portuale, di concerto con il concessionario del servizio, potrà valutare o qualora ciò emerga nell'espletamento del servizio o la necessità di richiedere all'aggiudicatario ulteriori mezzi ed attrezzature per il miglior funzionamento ed efficienza dell'attività.

Articolo 6 **Tariffe**

Fermo restando quanto indicato all'art. 2, ultimo comma, del presente capitolato, le tariffe base indicate nel Piano/Ordinanza sono come di seguito rielaborate e specificate sulle quali dovrà essere applicato il ribasso percentuale (%) offerto in sede di gara.

Si ipotizza conseguentemente il seguente tariffario, sui cui importi deve essere applicato il ribasso d'asta offerto dal partecipante alla gara:

- a) tariffa (per ogni servizio effettuato) riferita alla raccolta conferimento e smaltimento di rifiuti **garbage** (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi).

Codici CER:

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO
 150104 IMBALLAGGI METALLICI
 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
 200138 LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20
 200139 PLASTICA
 200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI

<ul style="list-style-type: none"> - Navi da 0 a 2.000 t.s.l. - Navi fino a 2.001 a 6.000 t.s.l. - Navi fino a 6.001 a 10.000 t.s.l. - Navi fino a 10.001 a 15.000 t.s.l. - Navi oltre 15.001 	28,68 þ 38,22 þ 48,70 þ 54,46 þ 66,90 þ
<ul style="list-style-type: none"> - Natanti operanti nel Porto per servizi in genere - Navi passeggeri <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 200 persone imbarcate • Per ogni gruppo di 20 persone in più - Navi militari <ul style="list-style-type: none"> • Portaerei e trasporti militari (oltre 3000 uomini) • Portaerei e trasporti militari (fino a 3000 uomini) • Incrociatori • CC.TT. e fregate • Navi ausiliarie • Unità minori 	8,83 þ 408,39 þ 68,04 þ 680,67 þ 543,52 þ 408,39 þ 231,63 þ 204,18 þ 95,48 þ

b) Rifiuti speciali pericolosi e non :

Codici CER:

050103* MORCHIE DEPOSITATE SUL FONDO DEI SERBATOI
 080317* TONER PER STAMPA ESAURITI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 150110* IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE
 150202* ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI)
 160708* RIFIUTI CONTENENTI OLIO
 170204* VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
 180109 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 180106
 190112 CENERI PESANTI E SCORIE, DIVERSE DA QUELLE DI 190111

- a. per rifiuti di macchina contaminati da idrocarburi ð ð ð ð ..ð ð **7 Ösacco max 6 kg;**
- b. per servizio di gestione rifiuti sanitari
compreso i farmaci da destinare ad incenerimento ð ð ð ð ..**150Ö contenitore fino a 60 lt.**
- c. per rifiuti pericolosi il cui trattamento
richiede particolari precauzioni per l'ambiente: ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð **2Ökg**

Alle suddette tariffe vengono applicate le seguenti maggiorazioni:

- Per incenerimento rifiuti	+ 60 %
- Per servizi resi a navi militari italiane sconto	-50 %
- Per i servizi resi dalle 17.00 alle 08.00 dei giorni feriali	+50%
- Per i servizi resi dopo le 12.00 del sabato	+50%
- Per ritiro dei rifiuti direttamente dal bordo a mezzo di personale	+30%
- Per ritiro insaccamento rifiuti di bordo	+30%
- Sosta sottobordo frazioni di 30 minuti e successive frazioni	+25%
- Per servizio reso a navi in bacino	+50%
- Per servizio reso alle navi fuori porto	+50%
- Per servizio reso sotto pioggia	+20%
- Incenerimento fuori orario	+ 90%
- Servizi resi nei giorni festivi dalle 8.00 alle 17.00	+50 %
- Servizi resi nei giorni festivi prima delle 8.00 e dopo le 17.00	+100%
- Per i Servizi resi nei giorni festivi previsti dalla normativa	+100%
- La prima domenica di giugno o la prima domenica di novembre	+150%
- Nelle festività religiose soppresse	+100%

Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti direttamente a bordo della nave ed in particolare delle seguenti tipologie di materiali: carta, legno, vetro, bottiglie di plastica, materiali ferrosi e non, rifiuti elettronici (RA.EE), verrà applicata una riduzione della tariffa del 20% (previa verifica della qualità del rifiuto differenziato secondo direttiva della piattaforma di destinazione o società di recupero).

A tal fine il gestore del servizio individuerà le tipologie e le quantità di contenitori e/o sacchetti di colore diverso da fornire alla nave per l'attuazione della raccolta differenziata.

Nel caso in cui vengono richieste prestazioni non previste e non siano convenute apposite voci di tariffe, il concessionario potrà accordarsi direttamente con l'autente portuale, l'Agenzia marittima o il comandante della nave. In ogni caso dovrà preventivamente informare l'Autorità portuale.

Le procedure per l'esecuzione di prestazioni non previste dovranno comunque rispettare le normative in materia di trasporto, di sicurezza e di igiene.

Articolo 7 **Doveri e divieti**

- 1) Il concessionario deve eseguire per conto delle navi presenti nel porto di Augusta, le seguenti operazioni:
 - a) ritiro dei rifiuti in genere almeno una volta al giorno, festivi compresi;
 - b) fornitura alle navi ó durante il periodo della sosta delle stesse - di contenitori metallici o in plastica, di volumetria idonea, con coperchi, ovvero idonei sacchi in plastica a perdere che, in caso di impiego per i rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da Paesi extra U.E. dovranno essere di colore conforme a quanto previsto dal Piano di gestione dei rifiuti, diversi da quelli impiegati per le altre tipologie di rifiuto; i contenitori/sacchi in plastica dovranno essere distinti per la raccolta della carta e cartone, dei rifiuti alimentari, del vetro, delle lattine di alluminio e quant'altro sia possibile recuperare attraverso il ricorso e l'incentivazione della raccolta differenziata;
 - c) trasporto e scarico nei centri di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ritirati;
- 2) il concessionario è, altresì, obbligato a:

- a) assicurare il regolare espletamento del servizio e prestare ogni collaborazione all'Autorità portuale per il miglioramento dello stesso e dovrà assicurare la reperibilità in caso di emergenza 24/h per 365 gg;
 - b) assicurarsi che i mezzi nautici impiegati vengano regolarmente disinfezati mediante prodotto idoneo e biodegradabile;
 - c) provvedere affinché il personale addetto al servizio sia sottoposto alle prescritte vaccinazioni e controlli igienico-sanitari;
 - d) provvedere a che tutti i recipienti impiegati per la raccolta e riutilizzabili e periodicamente lavati e disinfezati;
 - e) indicare gli impianti di smaltimento, per le varie tipologie, presso i quali saranno conferiti i rifiuti, con le priorità previste dall'art 182 comma 3 lett. b del DLgs 152/06;
 - f) il concessionario del servizio, giuridicamente in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti. Dovrà, pertanto, provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme, comunicando ogni tre mesi all'Autorità Portuale le quantità e le caratteristiche qualitative del servizio svolto, con specifica distinzione delle categorie di rifiuti raccolti, distinti per Codice CER;
 - g) tenere a disposizione dell'Autorità Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.
- 3) il concessionario è obbligato a provvedere alle assicurazioni previste dalle vigenti norme in materia marittima e quelle per la responsabilità civile verso persone e cose e per eventuali danni causati da inquinamento. Annualmente dovrà essere consegnata all'Autorità Portuale copia dell'avvenuto pagamento delle assicurazioni suddette;
- 4) ai sensi dell' art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione il concessionario è tenuto a presentare idonea fidejussione, per un importo non inferiore a due annualità del canone, a garanzia degli obblighi previsti nella concessione, mantenendola fino a quando l'Autorità portuale non ne disporrà lo svincolo;
- 5) l'Autorità Portuale si riserva - tramite richiesta di intervento della locale Autorità marittima - il giudizio di idoneità al servizio dei natanti che l'impresa intende utilizzare ed essa si impegna a sostituire entro il termine stabilito dall'Autorità Portuale, i natanti ritenuti non, o non più, idonei al servizio;
- 6) l'Autorità Portuale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione: per mancata esecuzione nei termini assegnati degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti dalle norme di legge o di regolamento nonché assunti in sede di partecipazione alla gara; per non uso continuato o per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento; per ritardato od omesso pagamento della somma dovuta a titolo di canone; quando il concessionario, ad insindacabile motivo giudizio dell'Autorità Portuale stessa, contravvenga alle condizioni cui è subordinata la concessione e senza che la stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui essa fosse incorsa;
- 7) il concessionario fa proprie, si conforma ed esegue le procedure e le misure aggiuntive di sicurezza previste nel Rapporto integrato di sicurezza del porto di Augusta e dal piano integrato di security e si adegua alle eventuali variazioni e/o correttivi apportati ai suddetti Piani ed alle procedure operative via via definite;
- 8) il concessionario si conforma a rispettare le prescrizioni emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno competenza sui luoghi e sulla materia di cui al presente appalto, restando fin d'ora fermo e convenuto che anche se tali norme o disposizioni

dovessero arrecare oneri e/o limitazioni a carico e/o danno del concessionario, quest'ultimo non potrà vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti dell'Autorità Portuale.

Articolo 8

Danni

Il concessionario sarà direttamente responsabile di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose, anche in relazione ad eventuali inquinamenti delle acque portuali, nell'esercizio del servizio e pertanto, l'Autorità Portuale è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale. Ferme restando le coperture assicurative di cui devono essere muniti i mezzi utilizzati per il servizio, il concessionario è tenuto a stipulare per tutto il periodo di validità della concessione, una polizza assicurativa R.C. con adeguata copertura contro i danni a persone e cose, ivi inclusi anche eventuali inquinamenti delle acque portuali, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il massimale della polizza non dovrà comunque essere inferiore ad una copertura di rischio ammontante a Euro 2.000.000,00. Detta polizza deve essere prodotta entro e non oltre il giorno precedente a quello di avvio del servizio.

Articolo 9

Osservanza delle leggi sull'assunzione del personale, sull'antinfortunistica e sulla sicurezza sul lavoro

Il concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di manodopera, versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione della concessione in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro ed in particolare dovrà produrre il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti durante il lavoro, così come previsto dal d. lgs. 626/94 - 271/99 - 81/2008 e dai discendenti provvedimenti normativi di attuazione. Inoltre, dato il particolare ambiente di lavoro, il concessionario è tenuto a dotarsi del Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), secondo le previsioni del Decreto Legislativo 81/2008 che dovrà essere depositato presso le Autorità competenti e presso l'Autorità Portuale di Augusta.

Il concessionario dovrà indicare almeno un referente sempre reperibile, responsabile dell'esecuzione del servizio, nonché degli adempimenti di cui ai dd. lgs. nn. 626/1994, 271/1999, 81/2008 e dai discendenti provvedimenti normativi di attuazione.

L'Autorità Portuale di Augusta, fermi restanti i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di effettuare in ogni momento ispezioni ed accertamenti sull'applicazione di quanto contenuto nel documento di sicurezza in relazione alla attività oggetto della concessione, sia direttamente, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite terzi.

Il concessionario deve notificare immediatamente alla Autorità Portuale, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione del servizio, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del concessionario.

Art 10

Iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto e a favorire forme corrette di raccolta differenziata e trasporto.

Sarà cura del concessionario del servizio incentivare e promuovere tramite comunicazione la raccolta differenziata dei rifiuti direttamente a bordo della nave ed in particolare delle seguenti tipologie di materiali: legno, carta, vetri, bottiglie plastica materiali ferrosi e non, rifiuti elettronici (RA.EE). In particolar modo si individuano due attori principali per la campagna di comunicazione:

- 1) il bacino di utenza portuale, costituito dalle navi in transito, sia nazionali che estere;
- 2) il bacino di utenza portuale, costituito dalle imbarcazioni che effettuano i servizi per l'utenza di cui al cui al punto 1).

Strumento per il raggiungimento degli obiettivi risulta essere un opuscolo informativo riguardante le modalità con cui effettuare la raccolta differenziata redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese. Dal punto di vista pratico, il concessionario individuerà le tipologie e le quantità di contenitori e/o sacchetti di colore diverso da fornire alla nave per l'attuazione della differenziata.

La comunicazione relativa alla raccolta differenziata non può e non deve operare in maniera episodica, casuale, ma deve porsi come un essenziale atto di gestione, perfettamente integrato rispetto alle altre modalità di comunicazione del gestore del servizio. Inoltre, essendo il servizio di raccolta e smaltimento permanente, anche la comunicazione dovrà essere permanente.

Il concessionario darà comunicazione mensile circa i rifiuti raccolti e conferiti presso l'impianto di recupero e smaltimento finale, in un apposito report contenente le seguenti informazioni:

- nome, bandiera e compartimento/ufficio di iscrizione della nave sulla quale sono stati prodotti i rifiuti;
- data e ora in cui è stata eseguita la raccolta dei rifiuti;
- qualità e quantità dei rifiuti raccolti;
- data e ora di avvio dei rifiuti per lo smaltimento ad impianti autorizzati;
- indicazione dell'impianto cui i rifiuti sono stati avviati;
- targa dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento o recupero;
- numero bolla di accompagnamento;
- estremi della documentazione dell'avvenuto smaltimento o consegna al riciclaggio.

F.to il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Valeria Ranno